



**CITTA' DI ERCOLANO**  
(Provincia di Napoli)  
**Comune del Parco Nazionale del Vesuvio**  
**Patrimonio Mondiale Unesco**

Settore Affari Generali e Pianificazione  
Sezione Assistenza agli Organi di Governo  
Atti del Sindaco

ORDINANZA SINDACALE N. *h7*

Prot. n. *36298* del *17.07.2015*

Oggetto: **disciplina della tenuta e conduzione dei cani nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, negli esercizi pubblici e commerciali, nei locali ed uffici pubblici e sui mezzi di trasporto pubblico**

**IL SINDACO**

**Preso atto** che la materia della disciplina della tenuta degli animali d'affezione in generale e dei cani in particolare è sempre più oggetto di attenzione da parte delle persone, che si manifesta sia attraverso una crescente sensibilità verso i bisogni degli animali che attraverso una continua richiesta di codificazione, soprattutto a livello locale, dei comportamenti per una corretta conduzione dell'animale nei luoghi pubblici garantendo al tempo stesso l'incolumità delle persone, la tutela della salute e dell'igiene, il benessere dell'animale;

**Ritenuto**, pertanto, necessario stabilire, per quanto di competenza e fatte salve le norme regionali e nazionali che disciplinano la materia, precise disposizioni per la conduzione dei cani nei luoghi pubblici ed in quelli aperti al pubblico, che garantiscano, al tempo stesso, il benessere dell'animale, il diritto dei proprietari di avere con sé il proprio animale, l'incolumità delle persone e la tutela dell'igiene e della salute pubblica;

**Considerata** la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta che devono essere osservate dai proprietari di cani per la custodia e la conduzione nei luoghi pubblici di questi animali da affezione, volte principalmente alla tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e rilevate le esigenze di garantire la pacifica convivenza, l'incolumità pubblica ed il benessere dei cani custoditi dai cittadini;

**Evidenziata** la necessità di prevenire e ridurre il fenomeno dell'abbandono dei cani e del randagismo mediante l'applicazione delle normative nazionali e regionali in materia;

**Rilevata** l'esigenza di vigilare e dare concreta attuazione agli adempimenti previsti dalle su citate normative ed in particolare agli obblighi di iscrizione all'anagrafe canina e di utilizzo del microchip, mediante l'applicazione delle sanzioni previste per legge;

**Visto** il D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320- Regolamento di Polizia Veterinaria-, il quale stabilisce che, nel rispetto delle prescrizioni riguardanti l'uso del guinzaglio e, se prevista, della museruola, avendo cura che non sporchino e non creino disturbo e danno alcuno, ai cani è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, ai locali ed uffici aperti al pubblico, prevedendo la possibilità, da parte del responsabile dell'esercizio pubblico o commerciale, ovvero dei locali ed uffici aperti al pubblico, di adottare misure limitative all'accesso, previa comunicazione al sindaco;

**Vista** l'ordinanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;



**CITTA' DI ERCOLANO**  
(Provincia di Napoli)  
**Comune del Parco Nazionale del Vesuvio**  
**Patrimonio Mondiale Unesco**

**Rilevata** l'esigenza di garantire la pubblica incolumità potenzialmente lesa da erronee modalità di tenuta e conduzione dei cani, se non vengono osservate le prescrizioni dettate dall'Ordinanza del Ministero della salute 03.03.2009 "Tutela dell'incolumità pubblica all'aggressione di cani". Evidenziato che al fine di assicurare la pubblica incolumità in materia si intende attuare l'ordinanza ministeriale ed in particolare gli obblighi in materia di condotta dei cani, mediante l'applicazione delle sanzioni pecuniarie quali azioni preventive e deterrenti per l'osservanza delle norme citate;

**Preso Atto** delle reiterate segnalazioni e lamentele pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide dei cani sul suolo pubblico (strade, marciapiedi, zone verdi, pubbliche in genere e nelle zone attrezzate per bambini) con conseguenti rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;

**Rilevata** la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico e il decoro dell'ambiente urbano;

**Dato Atto** che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino, e dall'altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che, se non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali e che è altresì necessario garantire agli animali un trattamento conforme alla vigente legislazione nazionale e regionale di riferimento;

**Ritenuto** necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonee attrezzature di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;

**Visto** l'art. 54 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

**Visti:**

- il D.P.R. 8.02.1954 n. 320 detto "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- l'art. 13 della Legge 23.12.1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;
- la Legge 14.08.1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";
- l'Ordinanza del Ministero della salute 03.03.2009 "Tutela dell'incolumità pubblica all'aggressione di cani" pubblicata sulla G.U. n. 68 del 23.03.2009 e le modifiche apportate con l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2011 pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 110 del 13 maggio 2011;

**Visto** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

**Viste** le norme in materia di tutela del decoro urbano e del patrimonio pubblico introdotte con la Legge n. 94 del 15/07/2009 e s.m.i. recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" ed in particolare l'art. 3 comma 6 per il quale: "le sanzioni amministrative previste dai regolamenti comunali per chiunque insozzi le pubbliche vie non possono essere inferiori all'importo di euro 500,00".

**Vista** la legge 689/81 (Gazz. Uff. del 18/12/2010 n. 295) in materia di procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed in particolare l'art. 16 comma 2 così come modificato dall'art. 6 bis Legge 125/08 in tema di pagamento in misura ridotta per le violazioni a regolamenti e ordinanze comunali.



**CITTA' DI ERCOLANO**  
**(Provincia di Napoli)**  
**Comune del Parco Nazionale del Vesuvio**  
**Patrimonio Mondiale Unesco**

Visto l'art 7-bis del T.U.E.L.L. relativo alle misure edittali previste per le violazioni ai regolamenti ed ordinanze degli EE.LL..

Richiamati gli artt. 50-54 di cui al D. Lgs n. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

Richiamata la Legge Regionale della Campania n°16 del 24 novembre 2001 dal titolo "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

- Visti:
- il DPCM 29 novembre 2001 "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza";
  - il DPCM 28 febbraio 2003 "Recepimento Accordo Stato/Regioni in materia di benessere animali da compagnia e pet-therapy" del 6 febbraio 2003;
  - l'Ordinanza del Ministero Salute del 6 agosto 2008 "Misure per la identificazione e registrazione della popolazione canina";
  - la Legge 4 novembre 2010, n. 201 " Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13/11/1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno";
  - l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 gennaio 2013 in materia di "identificazione e registrazione degli animali d'affezione";
  - la Deliberazione della Giunta Regionale n. 209 del 27/06/2014 di recepimento dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome del 24 gennaio 2013 in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione e di Approvazione del disegno di legge recante "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo"

Tutto ciò premesso;

**ORDINA**

**Art. 1 - Obblighi di iscrizione all'anagrafe canina e adempimenti**

E' vietato abbandonare animali sul territorio Comunale.

E' imposto l'obbligo ai proprietari dei cani di provvedere all'iscrizione all'anagrafe canina presso il competente servizio A.S.L. entro 60 giorni dalla nascita o dal possesso del cane.

E' imposto l'obbligo di apporre al cane un codice di riconoscimento mediante tatuaggio o microchip come disposto dall'art. 4 della Legge Regionale 24 novembre 2001, n. 16 " Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo".

**Art. 2 - Custodia dei cani**

I proprietari devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate per evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di altre persone cittadini, in particolare:

- a) i cani a custodia di abitazioni, fabbricati o giardini ed edifici rurali - la cui presenza deve essere segnalata all'esterno - non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada.
- b) i cani da guardia a luoghi e locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi - la cui presenza deve essere segnalata all'esterno - possono essere tenuti senza museruola soltanto se siano custoditi in appositi spazi recintati di almeno 08.00 mq. per ogni animale adulto o in casi particolari legati ad idonea catena agganciata con anello ad una fune di scorrimento di lunghezza non inferiore a 5,00 metri, in maniera che sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone e ad occasionali visitatori.



**CITTA' DI ERCOLANO**  
(Provincia di Napoli)  
**Comune del Parco Nazionale del Vesuvio**  
**Patrimonio Mondiale Unesco**

**Art. 3 - Condotta dei cani**

I proprietari e i conduttori di cani devono osservare i seguenti divieti e obblighi:

- a) L'obbligo di utilizzo del guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 per i cani condotti per le pubbliche vie, nei locali pubblici e sui mezzi pubblici di trasporto.
- b) L'obbligo di portare con sé una museruola, rigida o morbida da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità Competenti. Si fa deroga a tale obbligo per i cani di piccola taglia.
- c) L'obbligo dell'adozione del guinzaglio e della museruola per l'accompagnamento anche per le pubbliche vie dei cani che sono stati segnalati ed inseriti nel registro tenuto presso il Servizio Veterinario A.S.L., a seguito di episodi di morsicatura, di aggressione o sulla base i criteri di rischio, come previsto nell'art. 3 dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 23.03.2009 e s.m.i..

**Art. 4 - Detenzione di idonei strumenti di pulizia e raccolta delle deiezioni**

E' fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate e nelle zone destinate al verde pubblico, sempre che non oggetto di specifico divieto di accesso ai cani :

- a) di munirsi di Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura, per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali, con l'obbligo di esibire là medesima su richiesta degli organi di vigilanza.
- b) di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere depositate nei cestelli porta rifiuti, chiuse in idoneo contenitore e smaltite secondo le vigenti prescrizioni comunali.

**Art. 5 - Deroghe**

La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile, dei Vigili del fuoco, ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili e ai cani a guardia e a conduzione delle greggi.

**Art. 6 - Altri divieti**

E' sempre vietato:

- a) mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali contrari alla loro natura biologica e sociale ed alla normativa vigente in materia.
- b) catturare animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate dalle Autorità competenti.

**Art. 7. Accesso nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.**

Ai cani accompagnati dal proprietario o dal detentore è consentito l'accesso alle aree pubbliche o aperte al pubblico, compresi i parchi ed i giardini, a condizione che siano trattenuti al guinzaglio e che siano dotati di museruola qualora previsto dalle norme statali. Il responsabile del cane deve disporre di idonei strumenti per la rimozione delle deiezioni solide ed è tenuto alla loro raccolta, dove per idonei strumenti è da intendersi apposite pinze, palette, sacchetti di plastica, sacchetti monouso adeguati alla raccolta, in modo da garantire la completa pulizia dell'area e la immediata asportazione degli escrementi di animali. Possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola i cani da guardia, soltanto entro i limiti dei luoghi da sorvegliare purchè non aperti al pubblico; i cani da pastore e quelli da caccia, quando vengono rispettivamente utilizzati per la guardia delle greggi e per la caccia, nonché i cani delle forze armate e delle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio. E' vietato l'accesso dei cani nelle aree destinate al gioco dei bambini quando queste sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

**Art. 8. Accesso negli esercizi pubblici e commerciali, nei locali ed uffici aperti al pubblico.**

I cani accompagnati dal proprietario o dal detentore possono accedere a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, ai locali ed uffici aperti al pubblico, a condizione che ogni proprietario o detentore conduca un solo cane, trattenuto al



**CITTA' DI ERCOLANO**  
(Provincia di Napoli)  
**Comune del Parco Nazionale del Vesuvio**  
**Patrimonio Mondiale Unesco**

guinzaglio e dotato di museruola se previsto dalle norme statali, avendo cura che non sporchi e non crei disturbo o danno alcuno. Il responsabile del cane deve disporre di idonei strumenti per la rimozione delle deiezioni ed ha l'obbligo di pulire e di risarcire gli eventuali danni, dove per idonei strumenti è da intendersi apposite pinze, palette, sacchetti di plastica, sacchetti monouso adeguati alla raccolta, in modo da garantire la completa pulizia dell'area e la immediata asportazione degli escrementi di animali. Il responsabile dell'esercizio pubblico o commerciale, ovvero dei locali o uffici aperti al pubblico, può adottare misure limitative all'accesso, previa comunicazione al sindaco ed esposizione di specifico avviso visibile dall'esterno dei locali o uffici. E' vietato l'accesso dei cani nei luoghi sensibili quali ambulatori medici, asili e scuole; ne è consentito l'accesso nelle case di riposo in caso di ricovero del proprietario o detentore.

**Art. 9. Accesso sui veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico.**

E' consentito l'accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel territorio comunale. I proprietari o detentori che conducono i cani sui mezzi di trasporto pubblico devono avere cura che gli stessi non sporchino o non creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura e devono utilizzare il guinzaglio e la museruola se previsto dalle norme statali. Il responsabile del cane deve disporre di idonei strumenti per la rimozione delle deiezioni ed ha l'obbligo di pulire e di risarcire gli eventuali danni.

**Art. 10. Vigilanza, sanzioni e disposizioni finali.**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza. Salvo che il fatto non costituisca reato ovvero che non sia sanzionato dalle vigenti norme regionali o statali, le violazioni della presente ordinanza sono sanzionate ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

**Art. 11 – Sanzioni**

Alle violazioni della presente ordinanza, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie, in conformità alle previsioni di cui all'art. 7 bis del T.U. EE.LL. il quale consente che gli importi delle sanzioni in argomento siano compresi entro il minimo di € 25,00 ed il massimo di € 500,00.

In casi di recidiva si applica la sanzione nella misura massima.

**Art. 12 - Sanzioni Accessorie**

Nei casi di comprovata necessità, gli organi di vigilanza, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, procedono al sequestro degli animali ai fini della confisca ed al ricovero presso strutture pubbliche, anche se gestite da Associazioni animaliste.

Ove non vi sia disponibilità di queste ultime, il ricovero potrà avvenire presso strutture private, e ogni onere di custodia verrà posto a carico dal proprietario.

Il sequestro si applica conformemente al disposto di cui alla L. 24/11/1981 n. 689 e di cui al capo II del D.P.R. 22/0/1982 n. 571.

Qualora il trasgressore non ottemperi all'invito di asportare le deiezioni solide dai luoghi pubblici, non provvedendo alla pulizia del luogo, sarà soggetto ad un'ulteriore sanzione amministrativa da Euro 25,00 (venticinque/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00).

**Art. 13 - Pagamento in misura ridotta**

E' ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni (art. 16 L. n. 689/81), nella misura di € 50,00 da corrispondersi, a pena di decadenza, nel termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla data di notificazione degli estremi della violazione.

Il pagamento in misura ridotta entro il termine di decadenza determina l'estinzione del procedimento.

L'Autorità competente, con apposito provvedimento notificato all'interessato, dichiarerà l'improcedibilità per avvenuta estinzione del rapporto obbligatorio.



## CITTA' DI ERCOLANO

(Provincia di Napoli)

Comune del Parco Nazionale del Vesuvio

Patrimonio Mondiale Unesco.

### Art. 14 - Modalità di pagamento e ricorso

Per quanto di competenza del Comune di Ercolano il pagamento dovrà avvenire tramite versamento su Conto di tesoreria comunale: IT 37E05 14240 140103570077952 c/o Banca di Credito Popolare; causale violazione ord. Obblighi Proprietari e detentori di cani -

Il pagamento del verbale pregiudica la possibilità di proporre successivamente ricorso.

Qualora non venisse effettuato il pagamento in misura ridotta, i trasgressori possono presentare al competente ufficio protezione ambientale, entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, scritti difensivi e chiedere di essere sentiti dall'organo competente, che una volta esaminati i documenti e sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, determina con Ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, altrimenti emette Ordinanza dirigenziale motivata di archiviazione.

Avverso le Ordinanze - ingiunzioni gli interessati possono proporre opposizione (ricorso) al Giudice di Pace entro 30 giorni, dalla data di notificazione delle ordinanze medesime.

L'opposizione si propone con ricorso in carta semplice che può essere redatto anche personalmente dall'interessato al quale deve essere allegata l'Ordinanza - Ingiunzione notificata.

In caso di mancato pagamento nei termini di legge, si procederà alla riscossione secondo quanto previsto dalla L. n. 689/1981.

E' abrogata ogni altra norma comunale in materia di conduzione dei cani nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, negli esercizi pubblici e commerciali, nei locali ed uffici pubblici e sui mezzi di trasporto pubblico, in contrasto con la presente ordinanza.

Per eventuali danni cagionati da persona minore, ovvero incapace, ai sensi degli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile, la sanzione sarà applicata ai genitori o al genitore esercente la patria potestà o da chi ne fa le veci.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Napoli entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

E' altresì ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Napoli, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio ed, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione stessa per i soli motivi di legittimità.

La presente ordinanza è trasmessa, in via preventiva, alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli e al Commissariato di P.S. di Ercolano - Portici, alla Tenenza dei Carabinieri di Ercolano,

Il Comando di Polizia Municipale, in via prioritaria, è incaricato della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Il Dirigente del settore servizi tecnici è individuato quale titolare dei procedimenti di cui alla presente ordinanza.

Le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'attuazione della presente Ordinanza, individuando e generalizzando, ai fini delle successive azioni, eventualmente anche penali, le persone che, con i loro comportamenti, abbiano provocato danni al patrimonio comunale.

La presente ordinanza sarà pubblicata in via permanente all'Albo Pretorio Comunale, ne sarà data altresì notizia mediante pubblicazione sul sito internet del Comune.

Dal Palazzo di Città, 27/07/2015

Il Sindaco

Avv. Ciro Buonajuto